

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

VERICA TRSTENJAK

presentate il 2 ottobre 2008¹

Indice

I	— Introduzione	I - 7057
II	— Contesto normativo	I - 7057
III	— Fatti e procedimento	I - 7061
	A — Fatti all'origine della controversia	I - 7061
	B — Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata	I - 7062
	C — Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti	I - 7063
	D — Abrogazione con effetto parzialmente retroattivo del regolamento impugnato	I - 7063
IV	— Osservazioni preliminari	I - 7064
	A — Esame del regolamento impugnato da parte del Tribunale	I - 7064
	B — Esame della sentenza impugnata da parte della Corte	I - 7065
V	— Sulla ricevibilità dell'impugnazione	I - 7066
	A — Argomenti delle parti	I - 7066
	B — Valutazione giuridica	I - 7066
VI	— Sul primo motivo di impugnazione	I - 7068
	A — Sentenza impugnata	I - 7068
	B — Argomenti delle parti	I - 7068
	C — Valutazione giuridica	I - 7070
	D — Conclusione	I - 7073

1 — Lingua originale: il tedesco.

VII — Sul secondo motivo di impugnazione	I - 7073
A — Sulla prima parte del secondo motivo di impugnazione	I - 7074
1. La sentenza impugnata	I - 7074
2. Argomenti delle parti	I - 7074
3. Valutazione giuridica	I - 7077
4. Conclusione	I - 7079
B — Sulla seconda parte del secondo motivo di impugnazione	I - 7080
1. La sentenza impugnata	I - 7080
2. Argomenti delle parti	I - 7080
3. Valutazione giuridica	I - 7082
4. Conclusione	I - 7084
VIII — Sul terzo motivo di impugnazione	I - 7084
A — La sentenza impugnata	I - 7084
B — Argomenti delle parti	I - 7085
C — Valutazione giuridica	I - 7086
1. Incidenza dei diritti di concessione sul rapporto di causalità	I - 7087
2. Valutazione del danno	I - 7089
D — Conclusione	I - 7092
IX — Risultato della valutazione giuridica	I - 7092
X — Sulle spese	I - 7092
XI — Conclusione.	I - 7093
I - 7056	

I — Introduzione

paesi non membri della Comunità europea⁴ (in prosieguo: il «regolamento base»)⁵.

1. Nella presente controversia la Corte di giustizia delle Comunità europee (in prosieguo: la «Corte») è chiamata a pronunciarsi su un ricorso proposto dall'impresa indiana Moser Baer India Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (in prosieguo: il «Tribunale») 4 ottobre 2006, causa T-300/03, Moser Baer India/Consiglio² (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

4. L'art. 5 del regolamento base così recita:

«Calcolo dell'importo della sovvenzione compensabile

2. La ricorrente in sede di impugnazione e ricorrente in primo grado (in prosieguo: la «ricorrente») chiede l'annullamento della sentenza impugnata, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento da essa proposto avverso il regolamento (CE) del Consiglio 2 giugno 2003, n. 960, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell'India³ (in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

Ai fini del presente regolamento, l'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta sulle sovvenzioni (...).

5. L'art. 7, n. 3, del regolamento base, il quale contiene disposizioni generali sul calcolo delle sovvenzioni, prevede quanto segue:

II — Contesto normativo

3. Il fondamento normativo per l'emanazione del regolamento impugnato è costituito dal regolamento del Consiglio 6 ottobre 1997, n. 2026, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da

«Qualora la sovvenzione possa essere connessa all'acquisto, presente o futuro, di capitale fisso, l'importo della sovvenzione compensabile viene calcolato ripartendo quest'ultima su un periodo corrispondente al

2 — Sentenza 4 ottobre 2006, causa T-300/03, Moser Baer India/Consiglio (Racc. pag. II-3911).

3 — GU L 138, pag. 1.

4 — GU L 288, pag. 1.

5 — I dazi compensativi a fronte di importazioni sovvenzionate vengono istituiti mediante regolamenti. Poiché il fondamento giuridico per l'applicazione dei dazi compensativi è anch'esso un regolamento, il regolamento che rappresenta il fondamento giuridico e che costituisce il contesto normativo per l'emanazione di un regolamento antisovvenzioni viene chiamato «regolamento base».

normale periodo di ammortamento di tale capitale nel settore in questione».

b) dell'incidenza di tali importazioni sull'industria comunitaria.

6. L'art. 8 del regolamento base dispone quanto segue:

«Accertamento del pregiudizio

(...)

3. Per quanto riguarda il volume delle importazioni sovvenzionate, occorre esaminare se queste sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nella Comunità. Riguardo agli effetti sui prezzi, si esamina se le importazioni sovvenzionate sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell'industria comunitaria oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

2. L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:

(...)

a) del volume delle importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario e

5. L'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria comunitaria comprende una valutazione di tutti i fattori e

indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria quali il fatto che l'industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti sovvenzioni o pratiche di dumping, l'entità dell'importo delle sovvenzioni compensabili, la diminuzione reale o potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell'utile sul capitale investito o dell'utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi comunitari; gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla capacità di ottenere capitali o investimenti e, nel caso dell'agricoltura, l'aumento dell'onere per i programmi di sostegno pubblici. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

6. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati in conformità con il paragrafo 2, che le importazioni sovvenzionate causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull'industria comunitaria gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che questa incidenza si manifesta in misura che possa essere considerata grave.

7. Oltre alle importazioni sovvenzionate, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all'industria comunitaria per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni sovvenzionate a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in conside-

razione a questo proposito comprendono il volume e i prezzi delle importazioni non sovvenzionate, la contrazione della domanda oppure le variazioni dell'andamento dei consumi, le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e comunitari, la concorrenza tra gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell'industria comunitaria in materia di esportazioni e di produttività (...).

7. Ai sensi dell'art. 15, n. 1, terza frase, del regolamento base, l'importo di un dazio compensativo non può superare l'importo accertato delle sovvenzioni compensabili, ma deve essere inferiore qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria.

8. L'art. 28 del regolamento base così recita:

«Omessa collaborazione

1. Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal

presente regolamento oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Le parti interessate vengono informate delle conseguenze dell'omessa collaborazione.

(...)

3. Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l'elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini, siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza.

4. Se le informazioni o gli elementi di prova non vengono ammessi, la parte che li ha forniti viene immediatamente informata del motivo e ha la possibilità di dare ulteriori chiarimenti entro il termine specificato. Se i chiarimenti non sono considerati soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni vengono resi noti ed indicati nelle conclusioni pubblicate.

5. Le conclusioni, comprese quelle relative all'importo delle sovvenzioni compensabili, che siano elaborate in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 e in particolare in base alle informazioni contenute nella denuncia, vengono verificate — per quanto possibile e tenendo debitamente conto dei termini per l'inchiesta — in relazione ai dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell'inchiesta.

6. Qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, impedendo in tal modo l'accesso ad informazioni rilevanti, l'esito dell'inchiesta può essere per essa meno favorevole che nell'ipotesi della collaborazione».

III — Fatti e procedimento

A — *Fatti all'origine della controversia*

9. La ricorrente è una società stabilita in India, che produce varie forme di supporti di memoria e in particolare compact disc registrabili (in prosieguo: i «CD-R»).

10. Il 17 maggio 2002 la Commissione, a seguito di una denuncia presentata dal Committee of European CD-R Manufacturers [comitato dei produttori europei di CD-R] (in prosieguo: il «CECMA»), apriva un'inchiesta sulle importazioni di CD-R originari dell'India⁶. Su proposta della Commissione, formulata il 20 maggio 2003, il Consiglio adottava il regolamento impugnato. Con tale regolamento esso istituiva un dazio compensativo definitivo del 7,3 % sulle importazioni di CD-R originari dell'India.

11. Nel regolamento impugnato il Consiglio rilevava che la ricorrente avrebbe ricevuto sovvenzioni sotto forma di esenzione dai dazi all'importazione su determinati beni strumentali (in prosieguo: i «beni sovvenzionati»)⁷.

12. Nel quantificare tale vantaggio il Consiglio ripartiva le sovvenzioni su un periodo di ammortamento di sei anni⁸, asserendo che i beni sovvenzionati fossero stampi, e non macchine, per la produzione di CD-R. Il Consiglio rigettava l'eccezione sollevata dalla ricorrente secondo la quale detti beni, conformemente alle sue scritture contabili, dovevano essere considerati macchine, per le quali il periodo di ammortamento sarebbe stato di tredici anni. Sosteneva al riguardo che le informazioni sull'ammortamento dei beni controversi fornite dalla ricorrente nelle scritture contabili e nella denuncia dei redditi sarebbero state contraddittorie⁹.

13. Nel constatare il danno arrecato all'industria comunitaria il Consiglio faceva riferimento in particolare al fatto che, dal 2000 fino alla fine del periodo dell'inchiesta (1° aprile 2001-31 marzo 2002), le importazioni di CD-R dall'India sarebbero aumentate, mentre i prezzi di vendita dei CD-R nella Comunità sarebbero calati del 59 %, con un margine di sottoquotazione medio, nel periodo dell'inchiesta, espresso in percentuale del prezzo di vendita (già deficitario) dell'industria comunitaria, del 17,7 %. Il Consiglio confrontava al riguardo i dati ricavati sulla base dei dati di Eurostat con quelli forniti dalla ricorrente e perveniva alla conclusione che essi conducessero a risultati simili¹⁰. Quanto alle scorte, il Consiglio rilevava una tendenza

6 — GU C 116, pag. 4.

7 — V. 'considerando' 38-47 del regolamento impugnato.

8 — Periodo successivamente ridotto dal Consiglio a 4,2 anni: v. 'considerando' 43-45 del regolamento impugnato.

9 — V. 'considerando' 39-41 del regolamento impugnato.

10 — V. 'considerando' 58-64 del regolamento impugnato.

negativa per il periodo considerato (1° gennaio 1998-fine del periodo dell'inchiesta)¹¹.

14. Nell'ambito dei suoi accertamenti delle cause del danno il Consiglio affrontava, inter alia, l'argomento della ricorrente in forza del quale un titolare di brevetti avrebbe preteso dai produttori di CD-R diritti di concessione eccessivi, lesivi della concorrenza. Esso escludeva peraltro un'incidenza sul danno, poiché questi diritti di concessione sarebbero stati applicati sia alla ricorrente sia ai produttori dell'industria comunitaria, e questo già prima del verificarsi del danno accertato dal Consiglio medesimo. Tale danno non sarebbe stato dunque riconducibile all'applicazione dei diritti di concessione¹².

B — Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

15. La ricorrente ha interposto ricorso avverso il regolamento impugnato. La Commissione e il CECMA sono stati ammessi a intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

16. Nel suo ricorso la ricorrente ha censurato in particolare¹³:

- la qualificazione dei beni sovvenzionati come stampi nonché il fatto che tutti i beni sovvenzionati siano stati classificati nella categoria degli stampi (seconda parte del secondo motivo di ricorso);
- errori nell'accertamento dei fatti posti alla base della determinazione del danno arrecato all'industria comunitaria, segnatamente in relazione all'andamento dei prezzi e alle scorte (terzo motivo di ricorso);
- violazione dell'art. 8, nn. 6 e 7, del regolamento base in relazione all'esame dell'incidenza dei diritti di concessione assertivamente anticoncorrenziali imposti da un titolare di brevetti sui CD-R (quinto motivo di ricorso).

17. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso proposto dalla ricorrente avverso il regolamento impugnato e ha condannato quest'ultima a soppor-

¹¹ — Sulle scorte, v. 'considerando' 80-89 del regolamento impugnato.

¹² — V. 'considerando' 134 e 135 del regolamento impugnato.

¹³ — Vengono menzionati in questa sede solo i motivi di ricorso rilevanti per il procedimento di impugnazione.

tare le proprie spese e quelle sostenute dalla parte convenuta.

19. Il Consiglio e la Commissione chiedono che la Corte voglia:

— respingere il ricorso;

C — Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

18. La ricorrente ha interposto il presente ricorso di impugnazione con atto introduttivo del 22 dicembre 2006, pervenuto nella cancelleria della Corte il 28 dicembre 2006. Essa chiede che la Corte voglia:

— condannare la ricorrente alle spese di entrambi i procedimenti.

— annullare la sentenza impugnata;

20. Nella fase scritta hanno presentato osservazioni la ricorrente, il Consiglio e la Commissione. All'udienza del 10 luglio 2008 hanno partecipato la ricorrente, il Consiglio e la Commissione.

— accogliere le richieste formulate nel procedimento di primo grado, in particolare annullare il regolamento impugnato nella misura in cui esso è diretto contro la ricorrente;

D — Abrogazione con effetto parzialmente retroattivo del regolamento impugnato

— condannare il Consiglio alle spese da essa sostenute nel procedimento di impugnazione e in quello di primo grado.

21. Il regolamento impugnato è stato abrogato, con effetto dal 5 novembre 2006, dal regolamento (CE) del Consiglio 30 ottobre 2007, n. 1293, che revoca i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1050/2002 sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan e autorizza il loro rimborso o sgravio e che revoca i dazi compensativi istituiti dal regolamento (CE) n. 960/2003 sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell'India, autorizza

il loro rimborso o sgravio e chiude il procedimento nei loro confronti¹⁴ (in prosieguo: il «regolamento abrogativo» o il «nuovo regolamento»). La validità del regolamento impugnato dal momento della sua entrata in vigore fino alla data suddetta non viene tuttavia toccata dal regolamento abrogativo.

sovvenzionate. Poiché l'indagine, la valutazione e la ponderazione dei dati economici necessarie per l'adozione di misure siffatte costituiscono un compito complesso, le istituzioni comunitarie dispongono in tale settore, secondo giurisprudenza costante, di un certo potere discrezionale¹⁵. Spetta pertanto alla parte interessata dedurre già nell'ambito del procedimento amministrativo i fatti ad essa favorevoli¹⁶.

IV — Osservazioni preliminari

22. Con il regolamento impugnato sono stati istituiti dazi compensativi sulle importazioni sovvenzionate in conformità del regolamento base. Prima di esaminare la ricevibilità e la fondatezza dei singoli motivi di impugnazione intendo, in primo luogo, illustrare brevemente il compito del Tribunale nell'ambito di un ricorso di annullamento avverso un siffatto regolamento (A) e, in secondo luogo, indicare, sempre brevemente, la misura in cui una sentenza del Tribunale può essere oggetto di verifica da parte della Corte in sede di impugnazione (B).

24. Un regolamento che istituisce dazi compensativi su importazioni sovvenzionate può effettivamente essere oggetto di verifica da parte del Tribunale nell'ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE. Occorre tuttavia osservare, in tale contesto, che i margini di discrezionalità accordati dal regolamento base alle istituzioni comunitarie sono suscettibili di un sindacato giurisdizionale solo ridotto¹⁷. Il controllo del Tribunale in tale settore è limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, del corretto accertamento dei fatti posti alla base del regolamento impu-

A — Esame del regolamento impugnato da parte del Tribunale

23. Con il regolamento impugnato viene imposta una misura nell'ambito della politica di tutela commerciale contro le importazioni

15 — Sentenze 28 febbraio 2008, causa C-398/05, AGST Draht- und Biegetechnik (Racc. pag. I-2, punto 33), e 27 settembre 2007, causa C-351/04, Ikea Wholesale (Racc. pag. I-7723, punto 40). La giurisprudenza e la dottrina citate in questa e nelle note successive si riferiscono, in parte, a casi non di sovvenzioni, ma di dumping. I riferimenti sono tuttavia trasponibili per analogia alle sovvenzioni. Che si tratti di applicazione analogica, non verrà più evidenziato nel prosieguo.

16 — V. art. 28 del regolamento base.

17 — Sentenza 14 marzo 1990, causa C-156/87, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-781, punto 63); sentenze del Tribunale 29 gennaio 1998, causa T-97/95, Sinochem/Consiglio (Racc. pag. II-85, punto 51); 18 settembre 1996, causa T-155/94, Climax Paper/Consiglio (Racc. pag. II-873, punto 98); 17 dicembre 1997, causa T-121/95, EFMA/Consiglio (Racc. pag. II-2391, punto 64); AGST Draht- und Biegetechnik (cit. alla nota 15), punto 34, nonché Ikea Wholesale (cit. alla nota 15), punto 41, nonché Müller, W., Khan, N., Neumann, H.-A., *EC Anti-Dumping Law*, John Wiley & Sons, 1998, punto 26.2, e Düker, K., *Rechtsschutz gegen Antidumpingmaßnahmen der Europäischen Gemeinschaft*, Tectum, 2007, pag. 193.

14 — GU L 288, pag. 17.

gnato e dell'assenza di errori manifesti nella valutazione di tali fatti¹⁸. Tra l'altro, poiché spetta alla parte interessata esporre già nell'ambito del procedimento amministrativo i fatti ad essa favorevoli, il controllo del Tribunale si estende solo ai fatti che le istituzioni comunitarie conoscevano o avrebbero dovuto conoscere al momento dell'adozione della misura impugnata¹⁹.

25. Occorre inoltre considerare che non è compito del Tribunale ripetere il procedimento amministrativo. Di conseguenza, qualora il ricorrente ritenga che le istituzioni comunitarie abbiano accertato in modo errato i fatti, spetterà a lui dimostrarlo. Il ricorrente deve dunque contestare con precisione la correttezza dei fatti sui quali le istituzioni comunitarie si sono fondate. La mera contestazione degli stessi non è all'uopo sufficiente²⁰.

B — *Esame della sentenza impugnata da parte della Corte*

26. Oggetto di un ricorso di impugnazione dinanzi alla Corte è la verifica della sentenza

del Tribunale impugnata in relazione ad errori di diritto²¹. Un'impugnazione non può dunque censurare direttamente i vizi del regolamento impugnato dinanzi al Tribunale. Ciò implica che in sede di impugnazione non è ammesso, in linea di principio, ripetere le censure sollevate dinanzi al Tribunale senza far riferimento alla sentenza da esso pronunciata²². Piuttosto, l'atto di impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza del Tribunale nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno dell'istanza²³.

27. Poiché i ricorsi di impugnazione sono limitati agli errori di diritto, una nuova valutazione dei fatti non è ammissibile²⁴. Quanto ai fatti accertati dal Tribunale, in sede di impugnazione possono essere eccepiti unicamente vizi procedurali dell'accertamento. Laddove intenda mettere in discussione la valutazione delle prove operata dal Tribunale, il ricorrente deve eccepire che il Tribunale ha, nell'ambito di tale valutazione, snaturato i mezzi di prova²⁵.

21 — Artt. 225 CE e 58, n. 1, dello Statuto della Corte.

22 — Sentenze 7 gennaio 2004, cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione (Racc. pag. I-123, punto 51); 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione (Racc. pag. I-5291, punto 35), e 3 marzo 2005, causa C-499/03 P, Biegi Nahrungsmittel e Commonfood/Commissione (Racc. pag. I-1751, punto 38). Ulteriori riferimenti in Lenaerts, K., Arts, D., *Procedural Law of the European Union*, 2^a ed., Sweet & Maxwell, 2008, punti 7-107 e 16-016.

23 — Artt. 225 CE e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte; v., inter alia, sentenze Bergaderm e Goupil/Commissione (cit. alla nota 22), punto 34, e 8 gennaio 2002, causa C-248/99 P, Francia/Monsanto e Commissione (Racc. pag. I-1, punto 69).

24 — Ordinanza 20 marzo 1991, causa C-115/90 P, Turner/Commissione (Racc. pag. I-1423, punti 13-14); sentenze 1^o ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrányi/Commissione (Racc. pag. I-4339, punti 11-13), e 23 novembre 2000, causa C-1/98 P, British Steel/Commissione (Racc. pag. I-10349, punto 53), nonché Lenaerts, K., Arts, D. (cit. alla nota 22), punto 16-016.

25 — Sentenze 10 luglio 2003, causa C-472/00 P, Commissione/Fresh Marine (Racc. pag. I-7541, punto 45), e 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione (Racc. pag. I-667; punto 43). Rengeling, H.-W., Middecke, A., Gellermann, M., *Handbuch des Rechtsschutzes in der Europäischen Union*, 2^a ed., C.H. Beck, 2003, § 28, punto 28.

18 — Sentenze del Tribunale 28 ottobre 2004, causa T-35/01, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio (Racc. pag. II-3663, punti 48 e 49); AGST Draht- und Biegetechnik (cit. alla nota 15), punto 34, nonché Ikea Wholesale (cit. alla nota 15), punto 41; Müller, W., Khan, N., Neumann, H.-A. (cit. alla nota 17), punto 26.2.

19 — Sentenza 21 febbraio 1984, cause riunite 239/82 e 275/82, Allied Corporation e a./Commissione (Racc. pag. 1005, punti 21 e segg.); Düker, K. (cit. alla nota 17), pag. 197.

20 — Düker, K. (cit. alla nota 17), pagg. 196 e seg.

28. In definitiva, il sindacato giurisdizionale della Corte di giustizia si estende, in linea di principio, solo ai motivi già dedotti dinanzi al Tribunale. Motivi che avrebbero potuto essere dedotti già nel procedimento dinanzi al Tribunale, ma che non lo sono stati, sono irricevibili in sede di impugnazione²⁶.

giuridico. È vero che la ricorrente avrebbe avuto originariamente un interesse all'annullamento del regolamento impugnato, in quanto le sue importazioni erano soggette a un dazio compensativo. Tale interesse sarebbe tuttavia venuto meno con l'abrogazione del regolamento impugnato.

V — Sulla ricevibilità dell'impugnazione

29. Il Consiglio eccepisce che il ricorso sia irricevibile in toto per carenza di interesse ad agire. Mi occuperò di questa censura in prosieguo. Quanto alle ulteriori censure di irricevibilità, relative alla ricevibilità di singoli motivi di impugnazione ovvero di singole censure, le tratterò nell'ambito della valutazione giuridica dei singoli motivi di impugnazione ovvero delle singole censure.

31. La ricorrente potrebbe pretendere un rimborso dei dazi solo laddove li abbia effettivamente versati. L'impugnazione sarebbe irricevibile qualora la ricorrente non dimostri di avere pagato i dazi.

32. La *ricorrente* afferma al riguardo di aver pagato i dazi.

A — Argomenti delle parti

30. Il *Consiglio* sostiene che l'impugnazione è irricevibile a causa dell'abrogazione del regolamento impugnato da parte del nuovo regolamento. Un ricorso di annullamento sarebbe ricevibile solo qualora una persona abbia interesse all'annullamento di un atto

B — Valutazione giuridica

33. Occorre innanzi tutto rilevare che il Consiglio non poteva ancora sollevare l'eccezione di irricevibilità nel procedimento dinanzi al Tribunale, in quanto il regolamento abrogativo è stato emanato solo in seguito alla pronuncia della sentenza impugnata²⁷.

26 — Sentenze 19 giugno 1992, causa C-18/91 P, V./Parlamento (Racc. pag. I-3997, punto 21), e British Steel/Commissione (cit. alla nota 24), punto 47; Rengeling, H.-W., Middecke, A., Gellermann, M. (cit. alla nota 25), § 28, punto 23; Lenaerts, K., Arts, D. (cit. alla nota 22), punto 16-018.

27 — La sentenza impugnata è stata pronunciata il 4 ottobre 2006. Il regolamento abrogativo è stato adottato il 30 ottobre 2007.

34. È vero che un ricorso può divenire irricevibile quando un fatto successivo alla pronuncia della sentenza impugnata fa venir meno il motivo di doglianza del ricorrente. Infatti, la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare al medesimo un beneficio²⁸.

35. La circostanza che il regolamento impugnato dinanzi al Tribunale non espliciti più alcun effetto per il futuro non implica, tuttavia, *di per sé* il venir meno dell'interesse ad agire²⁹.

36. Piuttosto, la ricorrente può continuare ad avere interesse all'annullamento della sentenza impugnata e, indirettamente, del regolamento impugnato. Così, nella sentenza AKZO Chemie e a./Commissione³⁰, la Corte ha ritenuto sufficiente che le istituzioni comunitarie di cui trattavasi prendessero le distanze dal comportamento censurato³¹. A mio avviso, ciò vale a fortiori in un caso come

quello di specie, in cui è proprio il Consiglio a decidere l'abrogazione del regolamento impugnato³².

37. Occorre inoltre considerare che il nuovo regolamento non ha abrogato integralmente il regolamento impugnato, il quale ha continuato a giustificare la riscossione di dazi compensativi fino al 4 novembre 2006. Esso rappresenta una causa per i dazi compensativi riscossi fino a quel momento. Il regolamento impugnato continua dunque a produrre effetti giuridici. Non sembra escluso che impugnarlo possa comportare vantaggi per la ricorrente anche laddove non abbia pagato i dazi compensativi.

38. In ogni caso la ricorrente ha sottolineato, in udienza, di aver assolto i dazi compensativi e il Consiglio non ha contestato questa affermazione.

39. Alla luce di queste circostanze la Corte non può, a mio avviso, affermare, come auspicato dal Consiglio, che la ricorrente sia priva di un interesse ad agire nel ricorso in questione.

28 — V. ordinanze 25 gennaio 2001, causa C-111/99 P, Lech-Stahlwerke/Commissione (Racc. pag. I-701, punto 18), e 8 aprile 2008, causa C-503/07 P, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commissione (Racc. pag. I-10, punto 47); sentenza 19 ottobre 1995, causa C-19/93 P, Rendo e a./Commissione (Racc. pag. I-3319, punto 13).

29 — Così, nella sentenza 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie/Commissione (Racc. pag. 1965, punto 21), la Corte ha affermato che l'interesse ad agire non viene meno, nel caso di un ricorso di annullamento, solo per il fatto che l'atto giuridico di cui trattasi è già stato eseguito.

30 — Cit. alla nota 29, punto 21.

31 — L'accertamento dell'illegittimità del comportamento degli organi comunitari può rivestire importanza anche per una possibile azione risarcitoria avverso le istituzioni comunitarie; in tale contesto è necessario tenere conto, in particolare, del termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 46 dello Statuto della Corte.

32 — Altrimenti il Consiglio sarebbe libero di rendere un ricorso irricevibile mediante l'abrogazione del regolamento impugnato.

VI — Sul primo motivo di impugnazione

40. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente fa valere che il Tribunale, ai punti 73-79 della sentenza impugnata, avrebbe violato i principi di coerenza e di diligenza nell'indagine.

A — Sentenza impugnata

41. Ai punti 57-80 il Tribunale ha esaminato la prima e la seconda censura della seconda parte del primo motivo di ricorso.

42. Nel procedimento di primo grado la ricorrente, con la sua prima censura, aveva lamentato *in sostanza* il fatto che le istituzioni comunitarie coinvolte avessero qualificato i beni sovvenzionati come stampi, e non come macchine, per la produzione di CD-R. Il Tribunale ha respinto tale censura. La ricorrente non contesta più, in sede di impugnazione, la classificazione fondamentale dei beni sovvenzionati nella categoria degli stampi.

43. Con la seconda censura la ricorrente aveva lamentato che il Consiglio avesse qualificato come stampi *tutti* i beni sovvenzionati e non solo una parte dei medesimi. Il Tribunale ha respinto anche tale censura. Ai

punti 73-79 della sentenza impugnata esso ha constatato innanzi tutto che il valore dei beni sovvenzionati risultante dalla dichiarazione dei redditi della ricorrente non coinciderebbe con il valore utilizzato per calcolare la sovvenzione. La ricorrente avrebbe sì affermato che solo una parte dei beni sovvenzionati era stata riqualificata come stampi, tuttavia non avrebbe spiegato i criteri di classificazione utilizzati e non avrebbe fornito un elenco completo e verificabile di tali beni, sicché le istituzioni comunitarie non avrebbero potuto verificare le cifre da lei fornite. La ricorrente non avrebbe dunque presentato alle istituzioni comunitarie elementi che consentissero di verificare l'esattezza delle proprie affermazioni e, eventualmente, di prendere in considerazione la parte dei beni non classificata nella categoria degli stampi.

B — Argomenti delle parti

44. La *ricorrente* fa valere che il Tribunale non avrebbe adempiuto all'obbligo ad esso incombente di indagare i fatti in modo diligente ed imparziale. In tale obbligo rientrerebbe la verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalle parti interessate.

45. Il Consiglio avrebbe saputo o potuto sapere che la riqualificazione come stampi concerneva solo una parte dei beni sovvenzionati. Esso avrebbe dunque dovuto applicare il periodo di ammortamento per gli stampi solo a questa parte dei beni sovvenzionati. Il Tribunale non avrebbe preso in

considerazione la prova fornita dalla ricorrente per dimostrare di non aver classificato nella categoria degli stampi quanto meno il 23 % dei beni sovvenzionati.

46. L'atteggiamento del Consiglio sarebbe stato inoltre contraddittorio. Da una parte, fintantoché si trattava di riqualificare i beni sovvenzionati, esso avrebbe fatto riferimento prevalentemente ai dati contenuti nella dichiarazione dei redditi della ricorrente. Dall'altra, lo stesso non avrebbe preso in considerazione i dati contenuti nella suddetta dichiarazione nella misura in cui da essi poteva inferirsi che solo una parte dei beni sovvenzionati era stata riqualificata come stampi.

47. Nella sua valutazione conclusiva al punto 79 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe fatto riferimento esclusivamente ai beni controversi dichiarati come stampi a fini fiscali. Esso non avrebbe pertanto fornito alcuna motivazione del fatto che *tutti* i beni sovvenzionati fossero stati qualificati come stampi. Il Tribunale non avrebbe neppure indicato quale norma legittimasse le istituzioni comunitarie coinvolte a classificare tutti i beni sovvenzionati nella categoria degli stampi.

48. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della mancata osservanza da parte del Consiglio dell'art. 28 del regolamento base. Il Consiglio avrebbe dovuto fondarsi su tale disposizione per non prendere in considera-

zione le informazioni fornite dalla ricorrente e in ogni caso, dunque anche se si fosse fondato sull'art. 28 del regolamento base, non avrebbe potuto rendere affermazioni palesemente in contraddizione con le informazioni da essa fornite.

49. Il *Consiglio* ritiene la censura della ricorrente irricevibile, in quanto volta a dedurre nuovi motivi. La ricorrente non avrebbe eccepito in primo grado la violazione dei principi di coerenza e di diligenza nell'indagine.

50. Il Consiglio rimanda inoltre alla constatazione del Tribunale contenuta al punto 78 della sentenza impugnata. La ricorrente avrebbe effettivamente dichiarato, nel procedimento amministrativo, che solo una parte dei beni sovvenzionati era stata riqualificata come stampi. Dal punto 78 della sentenza impugnata risulterebbe, tuttavia, che essa non ha presentato elementi che gli consentissero di verificare l'esattezza della sua affermazione.

51. Su tale accertamento dei fatti il Tribunale avrebbe fondato la conclusione che la ricorrente non potesse contestare la corrispondente valutazione contenuta nel regolamento impugnato. La ricorrente non avrebbe illustrato in che misura il Tribunale, nell'accertamento di tali fatti, avrebbe snaturato mezzi di prova. La censura sarebbe dunque volta ad una valutazione dei fatti inammissibile in sede di impugnazione.

52. Quella tratta dal Tribunale al punto 79 della sentenza impugnata costituirebbe esclusivamente una constatazione conclusiva in merito alla seconda parte del primo motivo di ricorso, ossia alla prima e alla seconda censura. Da essa non potrebbe essere dedotto che il Tribunale abbia accertato che la riqualificazione non riguardava tutti i beni sovvenzionati.

53. Del resto, le istituzioni comunitarie non avrebbero effettivamente neanche disposto delle informazioni necessarie.

54. In subordine occorrerebbe considerare che un eventuale errore del Consiglio potrebbe condurre ad un annullamento non totale, bensì solo parziale del regolamento impugnato sotto la forma di un adeguamento dell'ammontare dei dazi compensativi.

55. La *Commissione* sottolinea che il primo motivo di impugnazione sarebbe inteso ad una valutazione dei fatti inammissibile. Il Tribunale avrebbe fondato la sua motivazione sulla constatazione che il Consiglio, sulla base delle informazioni ad esso fornite dalla ricorrente, non avrebbe potuto stabilire quali beni fossero stati riqualificati come stampi. La ricorrente non indicherebbe in che misura il Tribunale, nell'effettuare tale constatazione, abbia snaturato mezzi di prova.

56. Per il resto, il ricorso sarebbe infondato. La ricorrente avrebbe avuto occasioni sufficienti nel corso del procedimento amministrativo per fornire le informazioni necessarie, ma non lo avrebbe fatto.

C — Valutazione giuridica

57. Il Consiglio ritiene questo motivo di impugnazione *irricevibile* in quanto la ricorrente non avrebbe eccepito nel procedimento dinanzi al Tribunale la violazione dell'obbligo di indagare i fatti in maniera diligente e imparziale e contesterebbe, con tale censura, vizi del regolamento impugnato e non della sentenza impugnata.

58. Dall'argomento della ricorrente emerge tuttavia che essa, contestando la violazione del principio di un'indagine diligente ed imparziale dei fatti, rimprovera sostanzialmente al Tribunale, perlomeno in parte, di avere commesso un errore di diritto nell'esaminare il regolamento del Consiglio, accordando a quest'ultimo un potere discrezionale eccessivamente ampio.

59. Questo motivo di impugnazione non può dunque essere rigettato *a limine* in quanto irricevibile.

60. Sotto il profilo sostanziale la ricorrente fa valere, *in primo luogo*, la mancata considerazione da parte del Tribunale del fatto che essa avrebbe dimostrato che le istituzioni comunitarie coinvolte avrebbero saputo o dovuto sapere che i beni sovvenzionati erano stati riqualificati solo in parte.

61. Ciò si pone in contraddizione con la constatazione effettuata dal Tribunale al punto 78 della sentenza impugnata. Ivi il Tribunale ha affermato che la ricorrente non ha fornito tale prova. L'argomento della ricorrente è dunque inteso ad una nuova valutazione dei fatti, inammissibile in sede di impugnazione. Come già esposto sopra³³, è vero che in tal sede può essere censurato lo snaturamento dei mezzi di prova ad opera del Tribunale. La ricorrente non fa tuttavia alcuna allegazione in tal senso. La sua censura deve essere dunque respinta in quanto irricevibile.

62. Ne consegue che anche le censure della ricorrente fondate sull'affermazione secondo la quale essa avrebbe fornito tale prova devono essere respinte in quanto irricevibili.

63. *In secondo luogo* la ricorrente fa valere che il Tribunale non avrebbe indicato in base a quale norma le istituzioni comunitarie coinvolte potessero tener conto di tutti i beni sovvenzionati.

64. Come esposto sopra³⁴, l'accertamento e la valutazione di una sovvenzione è un compito complesso, per l'adempimento del quale le istituzioni comunitarie dispongono di un margine di potere discrezionale. Non spetta al Tribunale investito di un ricorso di annullamento esercitare tale potere al posto delle istituzioni comunitarie. Controllare l'esercizio del potere discrezionale non significa sostituire il proprio potere discrezionale a quello delle istituzioni comunitarie. Non può pertanto essere rimproverato al Tribunale di non aver indicato i criteri alla stregua dei quali accertare i fatti.

65. Laddove la censura della ricorrente venga intesa nel senso che il Tribunale a torto non avrebbe contestato una valutazione dei fatti manifestamente erranea da parte del Consiglio, la ricorrente dovrebbe spiegare in che senso il Tribunale abbia commesso un errore di diritto. Fintantoché l'errore censurato consiste nella pretesa mancata considerazione da parte del Tribunale della contraddittorietà del comportamento del Consiglio quanto alla valutazione dei dati contenuti nella dichiarazione dei redditi e nelle scritture contabili della ricorrente, tale censura è inconferente. Come si osservava sopra³⁵, il Tribunale ha constatato che dalla dichiarazione dei redditi della ricorrente non era possibile ricavare che solo una parte dei beni sovvenzionati era stata riqualificata e che la ricorrente non ha fornito alcun elemento in grado di suffragare la sua affermazione secondo cui la riqualificazione

33 — Paragrafo 27 di queste conclusioni.

34 — Paragrafo 23 di queste conclusioni.

35 — Paragrafi 60-62 di queste conclusioni.

avrebbe riguardato solo una parte dei beni sovvenzionati ³⁶.

tenuto debito conto delle informazioni contenute nella sua dichiarazione dei redditi. Ciò deve essere considerato, a mio avviso, un argomento nuovo ³⁸, irricevibile nel procedimento di impugnazione.

66. Anche tale censura deve pertanto essere respinta.

67. *In terzo luogo* la ricorrente deduce che il Consiglio avrebbe dovuto appellarsi all'art. 28 del regolamento base.

69. Ricorrerebbero inoltre, nella specie, i presupposti per non considerare l'argomento della ricorrente fondato sull'art. 28 del regolamento base. Nel procedimento dinanzi al Tribunale la ricorrente non ha fatto valere che le istituzioni comunitarie non l'avrebbero informata del fatto che il suo argomento non era sufficientemente circostanziato e che non avrebbe avuto la possibilità di fornire chiarimenti in seguito.

68. Al riguardo occorre innanzi tutto constatare che la ricorrente, nel procedimento dinanzi al Tribunale, aveva censurato una violazione dell'art. 28 del regolamento base solo in relazione alla mancata considerazione dei dati contenuti nelle sue scritture contabili ³⁷. La ricorrente aveva fatto valere, in quella sede, che le informazioni contenute nelle sue scritture contabili non sarebbero state prese in considerazione nella parte in cui da esse si sarebbe potuto ricavare che i beni sovvenzionati avrebbero dovuto essere qualificati come macchine e non come stampi. Ora la ricorrente fa valere, nel procedimento di impugnazione, la violazione dell'art. 28 del regolamento base in quanto, nel constatare che non tutti i beni sovvenzionati erano stati riqualificati come stampi, non si sarebbe

70. Essa pare dunque censurare fondamentalmente il fatto che il Consiglio non avrebbe invocato espressamente l'art. 28 del regolamento base e che i motivi del rigetto del suo argomento non erano stati indicati nelle conclusioni pubblicate dal Consiglio. Ciò costituisce, a mio avviso, la censura di un vizio di forma. I vizi di forma possono tuttavia comportare la nullità di un atto giuridico solo laddove la violazione che integrano sia sostanziale. Ebbene, secondo giurisprudenza costante non sussiste una violazione sostanziale se lo scopo perseguito con un requisito formale viene conseguito nonostante il mancato rispetto di tale requisito ³⁹.

36 — In tale contesto occorre sottolineare che le istituzioni comunitarie coinvolte non possono, secondo il regolamento base e diversamente che, per esempio, nel procedimento concorrenziale, obbligare le imprese di cui trattasi a partecipare. Spetta pertanto alle parti produrre gli elementi ad esse favorevoli e darne dimostrazione circostanziata: v. art. 28 del regolamento base.

37 — V. punto 53 del ricorso.

38 — V. paragrafo 28 di queste conclusioni.

39 — Sentenze 21 aprile 1983, causa 282/81, Ragusa/Commissione (Racc. pag. 1245, punto 22), e 5 maggio 1983, causa 207/81, Ditterich/Commissione (Racc. pag. 1359, punto 19).

71. Lo scopo dell'indicazione dei motivi del rigetto dell'argomento di una parte ai sensi dell'art. 28, n. 4, del regolamento base risiede in prima linea nel chiarire alla parte interessata che un argomento non sufficientemente circostanziato può essere respinto e nell'offrirle la possibilità di integrarlo. Come esposto sopra⁴⁰, la ricorrente non contesta che tali obiettivi sono stati conseguiti. Non si può pertanto presumere la sussistenza di un vizio di forma sostanziale.

non può essere intesa nel senso che esso, al punto 78 della sentenza impugnata, considera solo una parte dei beni sovvenzionati.

D — *Conclusioni*

72. Anche questa censura deve pertanto essere respinta.

75. Il primo motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto.

73. *In quarto luogo* la ricorrente fa valere che il Tribunale, al punto 79 della sentenza impugnata, non avrebbe fatto riferimento a tutti i beni sovvenzionati, bensì solo a quelli dichiarati come stampi a fini fiscali. Così facendo essa sembra far valere l'incompletezza della motivazione del Tribunale, in quanto avrebbe riguardato solo una parte dei beni sovvenzionati.

VII — Sul secondo motivo di impugnazione

74. Anche tale censura deve essere respinta. Il Tribunale, al punto 78 della sentenza impugnata, ha concluso che il Consiglio, classificando tutti i beni sovvenzionati nella categoria degli stampi, non ha valutato in modo palesemente errato i fatti. Alla luce di tali circostanze, la formulazione del Tribunale

76. Il secondo motivo di impugnazione è suddiviso in due parti. Nella prima parte la ricorrente contesta al Tribunale di non avere correttamente valutato gli elementi di prova tra loro contraddittori contenuti nei registri e nel regolamento impugnato relativi ad un elemento fondamentale per determinare il danno, ossia il prezzo delle importazioni dei CD-R indiani, e di avere pertanto confermato a torto le conclusioni del Consiglio nel regolamento impugnato (A). Nella seconda parte del secondo motivo di impugnazione essa lamenta che il Tribunale abbia confermato le conclusioni tratte dal Consiglio nel regolamento impugnato in merito al livello delle scorte dell'industria CD-R nella Comunità (B).

40 — V. paragrafo 69 di queste conclusioni.

A — Sulla prima parte del secondo motivo di impugnazione

2. Argomenti delle parti

1. La sentenza impugnata

77. La ricorrente aveva contestato dinanzi al Tribunale l'affermazione del Consiglio secondo la quale i prezzi dei CD-R nella Comunità sarebbero diminuiti. Il Consiglio si sarebbe basato su dati che non sarebbero stati né pertinenti né attendibili.

78. Il Tribunale ha respinto tale censura. Ai punti 201-206 della sentenza impugnata esso ha sottolineato innanzi tutto che le istituzioni comunitarie avevano analizzato l'andamento dei prezzi, ai 'considerando' 58-64 del regolamento impugnato, sulla base sia dei dati Eurostat sia dei dati forniti dalla ricorrente. Esso ha constatato che le istituzioni comunitarie avevano registrato, sulla base dei dati Eurostat, un calo significativo dei prezzi, precisamente del 59 %, tra il 1° gennaio 2000 e la fine del periodo dell'inchiesta. Secondo i dati forniti dalla ricorrente i prezzi sarebbero calati del 54 % tra il 1° aprile 1999 e la fine del periodo dell'inchiesta. Questi risultati, nonostante il diverso dies a quo dei periodi considerati, sarebbero simili. La ricorrente non avrebbe dimostrato che la considerazione di un altro dies a quo per i dati da essa forniti avrebbe potuto portare a conclusioni diverse.

79. La *ricorrente* fa valere che il Tribunale avrebbe commesso un errore nel verificare la correttezza dell'accertamento dei fatti operato dalle istituzioni comunitarie. Il Tribunale avrebbe confermato l'accertamento delle istituzioni comunitarie nonostante i seguenti errori da esse commessi al riguardo.

80. *In primo luogo*, la formula utilizzata per calcolare il quantitativo di CD-R importato dall'India sarebbe stata inattendibile per piccole quantità.

81. Innanzi tutto sarebbero stati utilizzati dati base di Eurostat fondati su una categoria della nomenclatura doganale combinata la quale comprenderebbe, oltre ai CD-R, anche una molteplicità di prodotti simili. A tali dati base il Consiglio avrebbe applicato una formula sviluppata dall'industria comunitaria e sui dati così calcolati (in prosieguo: i «dati Eurostat elaborati») avrebbe fondato il proprio regolamento. Il Tribunale avrebbe ritenuto che i dati Eurostat elaborati fossero i dati di Eurostat. Esso avrebbe pertanto inteso in modo fondamentalmente errato la fonte e la natura dei dati sui quali il Consiglio avrebbe fondato il suo regolamento.

82. La ricorrente avrebbe inoltre censurato ripetutamente, durante il procedimento amministrativo, l'utilizzo della formula sviluppata dall'industria comunitaria.

83. Infine, essa sarebbe stata l'unico esportatore indiano di CD-R nella Comunità. I suoi dati sarebbero pertanto stati gli unici pertinenti e attendibili. Solo essi avrebbero dunque potuto essere utilizzati per accertare il volume e il valore delle importazioni.

84. *In secondo luogo*, la ricorrente contesta l'affermazione del Tribunale secondo la quale i dati Eurostat elaborati e quelli da essa forniti avrebbero condotto a risultati estremamente simili. Tale affermazione costituirebbe una valutazione manifestamente erranea dei fatti e non sarebbe sostenuta dagli accertamenti contenuti nel regolamento impugnato.

85. Innanzi tutto, i suoi dati non condurrebbero a risultati simili laddove venissero considerati non per esercizio di bilancio, bensì per anno civile. Qualora si scelga il 1999 come anno di riferimento, i prezzi diminuirebbero, nel 2002, del 62 %. Qualora si scelga il 2000, invece, aumenterebbero in maniera significativa entro la fine del periodo dell'inchiesta.

86. Inoltre la scelta di un anno di riferimento diverso dal 2000 per la valutazione dell'andamento dei prezzi porterebbe a tutt'altri risultati. Scegliendo come indice il 1998, i prezzi, fra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, aumenterebbero del 165 %.

87. *In terzo luogo*, la constatazione del Tribunale al punto 205 della sentenza impugnata non risulterebbe corretta. Stando a tale constatazione, la ricorrente non avrebbe dimostrato che, se si fosse preso in considerazione un altro dies a quo per i suoi dati, si sarebbe pervenuti a conclusioni diverse in merito ai prezzi delle importazioni. Siffatta constatazione non sarebbe compatibile con l'argomento da essa esposto nel procedimento dinanzi al Tribunale. Al punto 101 del suo ricorso essa avrebbe fatto intendere, sia esplicitamente che implicitamente, che se si fosse preso in considerazione un altro dies a quo per i suoi dati, si sarebbe pervenuti a conclusioni diverse in merito ai prezzi delle importazioni dall'India.

88. Il *Consiglio* ritiene irricevibile la prima parte del secondo motivo di impugnazione. Nel procedimento di impugnazione possono essere dedotti solo errori di diritto. La ricorrente non avrebbe indicato quali errori di diritto sarebbero stati commessi dal Tribunale. Il Tribunale stesso non avrebbe constatato un danno, ma si sarebbe limitato a verificare la correttezza dell'accertamento dei fatti effettuato dalle istituzioni comunitarie. La ricorrente avrebbe pertanto dovuto dimostrare che il Tribunale aveva commesso

un errore di diritto nel concludere che essa non avesse fornito elementi probatori sufficienti. La ricorrente non ha tuttavia dimostrato alcunché, limitandosi a censurare l'accertamento dei fatti operato dal Tribunale.

89. Le censure sarebbero, per il resto, infondate.

90. *In primo luogo*, i dati utilizzati dalle istituzioni comunitarie sarebbero stati sufficientemente attendibili.

91. Innanzi tutto, l'argomento della ricorrente secondo il quale la formula sarebbe stata elaborata dall'industria comunitaria costituirebbe un argomento nuovo irricevibile, non essendo stato dedotto nel procedimento dinanzi al Tribunale. La ricorrente non avrebbe inoltre esposto e dimostrato che i dati base di Eurostat o la formula sviluppata dall'industria comunitaria fossero inattendibili. Del resto, il Tribunale avrebbe a ragione constatato che questi avrebbero condotto a risultati analoghi a quelli prodotti dai dati forniti dalla ricorrente.

92. Secondariamente, è vero che le istituzioni comunitarie sarebbero state in grado di constatare che la ricorrente era l'unico esportatore indiano. Esse non avrebbero tuttavia potuto escludere che altri produttori indiani sconosciuti avessero prodotto ed esportato CD-R nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta.

93. *In secondo luogo*, il Tribunale non avrebbe commesso alcun errore nel constatare la comparabilità dei due tipi di dati.

94. Innanzi tutto, dai dati Eurostat e da quelli forniti dalla ricorrente emergerebbe che il livello dei prezzi dei CD-R non sarebbe diminuito in modo lineare nel periodo fra il 2000 e la fine del periodo dell'inchiesta. Piuttosto, da tali cifre risulterebbe evidente un leggero aumento nel periodo fra il 2001 e la fine dell'inchiesta. La ricorrente tenterebbe di accorciare il periodo di riferimento per generare l'impressione di un aumento dei prezzi durante il periodo che ritiene debba essere preso in considerazione.

95. Inoltre, pur non riferendosi esattamente al medesimo lasso di tempo, da entrambi i tipi di dati emergerebbe che il livello dei prezzi fra il 2000 e la fine del periodo dell'inchiesta sarebbe calato in misura superiore al 50 %. Nel medesimo arco di tempo il volume delle importazioni sarebbe aumentato significativamente.

96. Infine, sarebbe ingannevole la proposta della ricorrente secondo la quale le istituzioni comunitarie avrebbero dovuto scegliere il 1998 come anno di riferimento. Il Consiglio avrebbe tenuto conto del fatto che i dati relativi a questo periodo di tempo non sarebbero stati rappresentativi in quanto la ricorrente, in detto periodo, avrebbe esportato quantità solo minime e non avrebbe pertanto fatto riferimento a tale anno nel valutare il pregiudizio. Secondo entrambi i tipi di dati, a partire dal 2000 le importazioni, iniziate in sordina, sarebbero aumentate significativamente sia sotto il profilo della quota di mercato che del volume. Per questo motivo sarebbe ragionevole la scelta del 2000, da parte delle istituzioni comunitarie, come anno di riferimento.

97. *In terzo luogo*, il Consiglio sottolinea che le allegazioni della ricorrente contenute al punto 101 del ricorso non sarebbero state tanto dirette all'analisi dei suoi dati, quanto piuttosto all'analisi dei dati Eurostat elaborati. Il Tribunale avrebbe dunque ritenuto a ragione che la ricorrente non avesse dedotto, nel procedimento al suo cospetto, che la considerazione di un altro *dies a quo* avrebbe condotto a risultati diversi.

98. Secondo la *Commissione*, la ricorrente tenterebbe in prima linea di mettere in discussione accertamenti di fatto, senza tuttavia dimostrare in che misura il Tribunale avrebbe snaturato mezzi di prova.

3. Valutazione giuridica

99. *In primo luogo* la ricorrente lamenta l'inattendibilità dei dati Eurostat elaborati.

100. Ebbene, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe inteso in maniera fondamentalmente errata la natura e la fonte dei dati sui quali il Consiglio avrebbe fondato il suo accertamento del danno, ma non procede alla dimostrazione degli elementi sui cui tale presunzione si basa. Quand'anche la ricorrente avesse ragione di dedurre dall'uso del termine «dati Eurostat» da parte del Tribunale, fatto per esempio al punto 202 della sentenza impugnata, un errore di comprensione del medesimo, il Tribunale non avrebbe per ciò stesso frainteso la natura e la fonte dei dati. Più probabilmente, invece, il Tribunale avrebbe in tal modo semplicemente inteso distinguere i dati Eurostat elaborati dai dati forniti dalla ricorrente. Del resto, anche nel regolamento impugnato⁴¹ è stato utilizzato il termine «dati Eurostat»⁴² per designare non i dati base di Eurostat, bensì i dati Eurostat elaborati.

101. Anche qualora si dovesse ritenere che tale formulazione indichi non un'abbrevia-

41 — V. 'considerando' 55 e 60.

42 — Così la versione italiana del regolamento impugnato. La versione tedesca, invece, citata dall'avvocato generale, chiama i dati Eurostat elaborati ora «Eurostat-Daten» ('considerando' 55), ora «Eurostat-Zahlen» ('considerando' 60). [La soluzione linguistica unitaria della versione italiana ha reso necessario modificare così il testo originario della frase finale del paragrafo 100 nonché delle note 41 e 42 delle presenti conclusioni].

zione linguistica bensì un'errata comprensione della natura e dei dati da parte del Tribunale, non risulta evidente in che misura tale errore abbia avuto ripercussioni sulla valutazione di quest'ultimo. Al punto 204 della sentenza impugnata il Tribunale ha infatti fondato in maniera determinante la sua motivazione sulla circostanza che la ricorrente non avrebbe dimostrato in modo adeguato in che misura i dati fossero inattendibili⁴³.

102. La ricorrente fa valere inoltre che la formula impiegata non era attendibile. Si tratta, ebbene, in primo luogo, di una valutazione dei fatti inammissibile nel procedimento di impugnazione⁴⁴ e, in secondo luogo, di un'inammissibile ripetizione di un argomento già dedotto dalla ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale⁴⁵. Del resto occorre sottolineare che la ricorrente, come già constatato dal Tribunale ai punti 202 e 171 della sentenza impugnata, non ha prodotto nel procedimento dinanzi al Tribunale alcuna prova nel senso dell'inattendibilità della formula. Al Tribunale non può pertanto essere rimproverato di non aver contestato l'impiego di tale formula da parte del Consiglio⁴⁶.

103. Laddove la ricorrente fa valere di essere stata l'unico esportatore indiano di CD-R

nella Comunità e che si sarebbero pertanto dovuti prendere in considerazione solo i suoi dati al fine di calcolare il volume e il valore delle importazioni, la censura incorre nel difetto di ricevibilità, in quanto la ricorrente si limita a ripetere un argomento già sostenuto nel procedimento dinanzi al Tribunale, senza confrontarsi con la motivazione del Tribunale al riguardo, contenuta ai punti 167-169 della sentenza impugnata⁴⁷. Del resto, il Tribunale ha correttamente affermato, ai punti 167-169 della sentenza impugnata, che l'esistenza di un danno dev'essere valutata globalmente, senza che sia necessario specificare l'effetto delle importazioni effettuate da ciascuna delle società responsabili⁴⁸. Né può essere criticata la sua affermazione secondo la quale il Consiglio non commette un errore manifesto nella valutazione dei fatti quando si basa su dati di cui possa ragionevolmente disporre⁴⁹.

104. Siffatta censura deve pertanto essere respinta.

105. *In secondo luogo* la ricorrente fa valere che il Tribunale non avrebbe potuto confer-

47 — V. paragrafo 26 di queste conclusioni.

48 — V., in particolare, sentenze 28 ottobre 2004, causa T-35/01, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio (Racc. pag. II-3663, punto 163); 7 maggio 1987, causa 255/84, Nachi Fujikoshi/Consiglio (Racc. pag. 1861, punto 46), e 20 ottobre 1999, causa T-171/97, Swedish Match Philippines/Consiglio (Racc. pag. II-3241, punto 66).

49 — In tale contesto occorre nuovamente sottolineare che l'individuazione dei dati economici nel settore delle misure di tutela politico-commerciali costituisce un compito complesso e che le istituzioni comunitarie dispongono di margini di discrezionalità soggetti ad un controllo giurisdizionale solo ridotto (v. paragrafi 23 e segg. di queste conclusioni). Inoltre, le statistiche ufficiali vengono espressamente annoverate dall'art. 28, n. 5, del regolamento base fra le fonti di informazione. V., al riguardo, anche la sentenza Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio (cit. alla nota 48), punto 230, secondo la quale le istituzioni comunitarie non commettono un errore manifesto di valutazione quando si basano sui dati di cui possono ragionevolmente disporre.

43 — Come esposto sopra al paragrafo 25 di queste conclusioni, in assenza di un'argomentazione circostanziata da parte della ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale, a quest'ultimo non può essere rimproverata la mancata contestazione dell'accertamento del Consiglio.

44 — V. paragrafo 27 di queste conclusioni.

45 — V. paragrafo 26 di queste conclusioni.

46 — V. paragrafo 25 di queste conclusioni.

mare che i due tipi di dati fossero simili. Tale valutazione non sarebbe sostenuta dagli accertamenti di fatto del regolamento impugnato.

106. Ebbene, occorre innanzi tutto constatare che la valutazione del Tribunale viene senza dubbio sostenuta dagli accertamenti del Consiglio nei 'considerando' 58-64 del regolamento impugnato. La censura della ricorrente non potrebbe, del resto, essere intesa a sostenere che il Tribunale non poteva confermare le conclusioni del Consiglio e, sulla loro base, dedurre una somiglianza. In realtà, la ricorrente censura errori relativi alla valutazione dei dati da essa forniti.

107. In merito a tale censura occorre tuttavia constatare che la ricorrente non avrebbe fatto valere in modo circostanziato nel procedimento dinanzi al Tribunale un'erronea rappresentazione dei dati da essa forniti. Come menzionato sopra⁵⁰, al Tribunale non può pertanto essere rimproverata una carente considerazione di tale argomento. Si tratta tra l'altro di un argomento relativo ad un fatto nuovo, irricevibile nel procedimento di impugnazione⁵¹.

108. *In terzo luogo* la ricorrente lamenta l'inesattezza della constatazione del Tribunale contenuta al punto 205 della sentenza impu-

gnata. Il Tribunale ha ivi concluso che la ricorrente non avrebbe dimostrato in che misura la considerazione di un altro dies a quo per i dati da essa forniti avrebbe condotto a conclusioni diverse in relazione ai prezzi delle importazioni.

109. La ricorrente sostiene di aver svolto la sua censura al punto 101 del ricorso. Il Consiglio sottolinea tuttavia a ragione che, al punto 101 del ricorso, la ricorrente si è limitata ad affermare l'irrilevanza del livello dei prezzi risultante dai dati Eurostat elaborati per gli anni 1998 e 1999-2001. Nessun riferimento è fatto, invece, ai dati forniti dalla ricorrente.

110. Anche questa censura deve dunque essere respinta, in quanto la ricorrente non ha fatto valere questo punto nel procedimento dinanzi al Tribunale.

4. Conclusione

111. In conclusione, la prima parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta integralmente.

50 — Paragrafo 28 di queste conclusioni.

51 — Paragrafo 27 di queste conclusioni.

B — *Sulla seconda parte del secondo motivo di impugnazione*

2. Argomenti delle parti

1. La sentenza impugnata

112. La seconda parte del secondo motivo di impugnazione è diretta contro i punti 193-196 della sentenza impugnata. In tali punti il Tribunale ha respinto la censura della ricorrente relativa all'erroneità della valutazione delle scorte effettuata dal Consiglio.

113. Il Tribunale ha rilevato che il periodo di riferimento andava dal 1998 al 31 marzo 2002 e che nel suo corso le scorte dell'industria comunitaria erano significativamente aumentate. La ricorrente non avrebbe dimostrato che il miglioramento verificatosi a partire dal 2000 sarebbe stato tale da sovvertire la tendenza negativa registrata per il periodo considerato. In tale contesto il Tribunale ha dichiarato che «le scorte si [erano] attestate su livelli elevati nell'arco di tutto il periodo considerato, aumentando in termini assoluti verso la fine del 2001 — il che coincideva quindi con l'aumento del volume delle importazioni — e rappresentando, in termini relativi, una quota elevata, pari al 15 %, della produzione nel periodo dell'inchiesta»⁵².

114. La *ricorrente* sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore nel confermare l'accertamento del Consiglio di cui al 'considerando' 103 del regolamento impugnato, secondo il quale le scorte avrebbero registrato una sfavorevole impennata.

115. *In primo luogo*, essa fa valere che il Tribunale avrebbe sì constatato un aumento delle scorte, in termini assoluti, verso la fine del 2001, ma non avrebbe tenuto conto della circostanza che anche la produzione dell'industria comunitaria sarebbe aumentata significativamente e avrebbe pertanto omesso di mettere in relazione l'aumento in termini assoluti delle scorte con l'aumento assoluto della produzione.

116. *In secondo luogo*, la constatazione del Tribunale secondo la quale durante il periodo dell'inchiesta le scorte avrebbero costituito, in senso relativo, una parte significativa della produzione, il 15 %, non sarebbe sostenuta dal regolamento.

117. Ai fini dell'accertamento del danno si dovrebbe far riferimento alla tendenza del fattore corrispondente. Il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che, fra il 2000 e la fine dell'inchiesta, ossia nello stesso periodo in cui gli importatori indiani avrebbero fatto il

52 — V. punto 195 della sentenza impugnata.

loro ingresso sul mercato comunitario, si sarebbe verificato un leggero miglioramento delle scorte. A causa di tale leggero miglioramento non avrebbe potuto risultare alcuna situazione drammatica.

118. Il *Consiglio* ritiene tale censura irricevibile. Innanzi tutto essa sarebbe diretta ad un accertamento dei fatti. Inoltre, la ricorrente non indicherebbe la norma giuridica a suo giudizio violata dal Tribunale.

119. La censura sarebbe altresì infondata.

120. *In primo luogo*, la constatazione del Tribunale attinente ai termini assoluti sarebbe di fatto corretta. L'aumento delle scorte sarebbe stato talmente elevato che, nonostante l'aumento straordinario della produzione dell'industria comunitaria, avrebbe condotto anche in senso relativo ad un aumento quasi del 60 % (dal 9,2 % al 14,6 %) dal 1998 fino alla fine dell'inchiesta.

121. *In secondo luogo*, la quota del 15 % sarebbe stata nota alla ricorrente. Del resto i valori relativi, ossia la quantità delle scorte in rapporto alla produzione globale, risultereb-

bero dalle tabelle contenute nei 'considerando' 75 e 80 del regolamento impugnato.

122. Infine, la censura non sarebbe rilevante. Dal 'considerando' 103 del regolamento impugnato emergerebbe che le scorte sarebbero state solo uno dei tanti fattori considerati per accertare il danno. Anzi, dai 'considerando' 104 e 105 del regolamento impugnato risulterebbe che esse non avrebbero costituito un elemento essenziale a tal fine; neppure verrebbero menzionate in quella sede. Sembrerebbe ammetterlo la stessa ricorrente, allorché sottolinea l'importanza dello sviluppo dei prezzi.

123. La *Commissione* ritiene tale censura irricevibile, in quanto sarebbe diretta ad un accertamento dei fatti e la ricorrente non dimostrerebbe che il Tribunale abbia snaturato mezzi di prova.

124. Per il resto la *Commissione* sottolinea che l'aumento delle scorte menzionato al 'considerando' 80 del regolamento impugnato costituirebbe un indizio estremamente evidente della sussistenza del danno. Questo sarebbe stato causato da prezzi artificialmente bassi. L'aumento delle scorte ne sarebbe stata solo una riprova.

3. Valutazione giuridica

125. *In primo luogo*, il Tribunale, secondo la ricorrente, avendo fatto riferimento alle scorte in termini assoluti, avrebbe snaturato mezzi di prova.

126. Indubbiamente la ricorrente ha ragione di sostenere che dal mero aumento delle scorte in termini assoluti non si può trarre alcuna conclusione in merito allo stato dell'industria comunitaria. Piuttosto, un aumento in termini assoluti deve essere messo in relazione allo sviluppo di altri fattori, come lo sviluppo della produzione.

127. Tuttavia, il fatto che il Tribunale menzioni nella sua motivazione cifre assolute non costituisce di per sé uno snaturamento dei mezzi di prova. Uno snaturamento sussisterebbe solo se il Tribunale si fosse fondato meramente su cifre assolute, senza metterle in relazione ad altri fattori. Invece il Tribunale ha tenuto conto nella sua valutazione anche della circostanza che il Consiglio ha trattato il rapporto fra le scorte in termini assoluti e la produzione globale.

128. Tale censura deve pertanto essere respinta.

129. *In secondo luogo*, la ricorrente fa valere che non troverebbe sostegno nel regolamento l'accertamento del Tribunale secondo il quale le scorte, durante il periodo dell'inchiesta, avrebbero rappresentato, in senso relativo, una grossa parte della produzione, il 15 %. Il Tribunale avrebbe sostituito la sua motivazione a quella del Consiglio.

130. Come osservato correttamente dal Consiglio, lo sviluppo negativo attinente al periodo di riferimento emerge dai 'considerando' 75 e 80 del regolamento impugnato, in cui vengono fornite informazioni sulla produzione globale e sulle scorte. Il Tribunale ha pertanto potuto ricavare direttamente dalla motivazione del regolamento impugnato gli elementi all'origine della tendenza negativa. Il Consiglio aveva inoltre dimostrato la tendenza negativa facendo riferimento, al 'considerando' 80 del regolamento impugnato, alla circostanza che le scorte avrebbero registrato, alla fine del 1999 e alla fine del 2001, un netto aumento, raggiungendo così il 15 %.

131. Tale censura deve pertanto essere respinta.

132. *In terzo luogo*, la ricorrente deduce che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del leggero miglioramento delle scorte fra il 2000 e il periodo dell'inchiesta. A causa di tale miglioramento non si potrebbe parlare di un netto peggioramento di questo fattore.

133. Ebbene, occorre innanzi tutto constatare che il Tribunale, al punto 194, aveva correttamente sottolineato che il periodo di riferimento si estendeva dal 1998 al 31 marzo 2002. Occorre inoltre rilevare che le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale nel determinare il periodo che deve essere preso in considerazione per definire il danno⁵³. Il Tribunale ha ritenuto a ragione che le istituzioni comunitarie possono valutare il danno nel corso di un periodo più lungo di quello oggetto dell'inchiesta, in quanto l'esame delle tendenze economiche va effettuato su un periodo sufficientemente lungo⁵⁴. Al Tribunale non può quindi essere rimproverato di non aver contestato al Consiglio la decisione di osservare le tendenze economiche facendo riferimento ad un periodo più lungo.

134. Che il temporaneo miglioramento delle scorte sia coinciso con l'ingresso sul mercato degli importatori indiani è una circostanza che la ricorrente non ha dedotto nel procedimento in primo grado. La ricorrente avrebbe dovuto farla valere e sostenerla con prove dinanzi al Tribunale. A quest'ultimo non può pertanto esserne rimproverata la mancata considerazione⁵⁵. Nel procedimento di impugnazione tale argomento costituisce un'estensione inammissibile dell'oggetto della controversia e un nuovo elemento di fatto⁵⁶.

135. Del resto la censura non sarebbe neppure rilevante. Le censure sono irrilevanti se sono dirette solo contro la motivazione della sentenza, senza poter incidere sul dispositivo della medesima⁵⁷. Anche qualora il Tribunale avesse contestato la valutazione effettuata dal Consiglio in relazione alle scorte, ciò non avrebbe comportato l'annullamento del regolamento del Consiglio.

136. È vero che dal 'considerando' 103 del regolamento impugnato risulta che il Consiglio, nelle sue conclusioni attinenti al danno, ha menzionato anche la sfavorevole impenata delle scorte. In tale contesto occorre tuttavia rinviare all'art. 8, n. 5, del regolamento base. Ai sensi di tale disposizione, l'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria comunitaria interessata comprende la valutazione di determinati fattori e indicatori economici fra i quali le scorte⁵⁸. In detta sede viene però chiarito che tali fattori, né singolarmente né combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio decisiva per ritenere sussistente un danno. Pertanto, dalla menzione delle scorte al 'considerando' 103 del regolamento impu-

53 — V. paragrafo 23 di queste conclusioni.

54 — V. punto 162 della sentenza impugnata nonché sentenza 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio (Racc. pag. I-2069, punto 87), dove si sottolinea che il danno subito dall'industria comunitaria può essere determinato su un periodo più lungo di quello di cui ha tenuto conto l'indagine sulla sussistenza di pratiche di dumping.

55 — V. paragrafo 28 di queste conclusioni.

56 — V. paragrafo 27 di queste conclusioni.

57 — Sentenza 12 luglio 2001, cause riunite C-302/99 P e C-308/99 P, Commissione e Francia/TFI (Racc. pag. I-5603, punti 26-29); Lenaerts, K., Arts, D. (cit. alla nota 22), punto 16-019.

58 — All'art. 8, n. 5, del regolamento base vengono menzionati il fatto che l'industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti sovvenzioni o pratiche di dumping, l'entità dell'importo delle sovvenzioni compensabili, la diminuzione reale o potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell'utile sul capitale investito o dell'utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi comunitari; gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla capacità di ottenere capitali o investimenti e, nel caso dell'agricoltura, l'aumento dell'onere per i programmi di sostegno pubblici.

gnato non si può ancora dedurre che il Consiglio, nel motivare il regolamento impugnato, si sia fondato in maniera determinante sulle sue constatazioni attinenti alle scorte.

137. Nel 'considerando' 105 del regolamento impugnato il Consiglio ha peraltro chiarito di avere individuato la causa primaria del danno soprattutto nell'effetto sui prezzi delle importazioni sovvenzionate⁵⁹. Non si può pertanto ritenere, a mio avviso, che la constatazione relativa alle scorte costituisca un «pilastro portante» dell'accertamento del danno e quindi della motivazione del regolamento impugnato, il cui venir meno dovrebbe condurre all'annullamento del regolamento.

138. Per questo anche tale censura deve essere respinta.

4. Conclusione

139. In conclusione, anche la seconda parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta integralmente.

⁵⁹ — Anche nel calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio ai 'considerando' 166-169 del regolamento impugnato, il Consiglio non ha tenuto conto delle scorte, bensì dei prezzi.

VIII — Sul terzo motivo di impugnazione

140. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente fa valere che il Tribunale sarebbe incorso in un errore rigettando il suo quinto motivo di ricorso nel procedimento di primo grado. Il Tribunale non avrebbe tenuto sufficientemente conto del fatto che il danno fosse riconducibile anche ad un altro fattore di quelli citati all'art. 8, n. 7, del regolamento base, e precisamente alla richiesta di diritti di concessione eccessivi e dunque anticoncorrenziali per i brevetti sui CD-R.

A — La sentenza impugnata

141. Ai punti 260-279 della sentenza impugnata il Tribunale ha innanzi tutto affrontato la censura secondo la quale il Consiglio avrebbe omesso di esaminare detto fattore. Esso ha constatato al riguardo che il Consiglio, nei 'considerando' 134 e 135 del regolamento impugnato, avrebbe esaminato in generale gli effetti del versamento dei diritti di concessione collegati ai brevetti⁶⁰.

142. Il Tribunale ha quindi affrontato la censura secondo la quale il Consiglio non avrebbe verificato come dovuto se il versamento dei diritti di concessione assertivamente anticoncorrenziali potesse interrom-

⁶⁰ — V. punti 260-267 della sentenza impugnata.

pere il nesso di causalità fra le importazioni di cui trattasi e il danno. Il Tribunale ha respinto tale censura. A suo giudizio, determinare gli effetti precisi del fattore in questione non è necessario. Piuttosto, basterebbe che le istituzioni comunitarie constatino che, nonostante la presenza di un tale fattore esterno, il danno causato dalle importazioni sovvenzionate sia grave. Il Tribunale ha ritenuto sufficiente la motivazione del Consiglio secondo la quale i diritti di concessione erano già stati versati prima che le importazioni fossero divenute rilevanti, per cui l'accertato andamento negativo della situazione dei produttori comunitari non sarebbe loro riconducibile. Il Tribunale ha inoltre considerato che l'asserito comportamento anticoncorrenziale non fosse imputabile ai produttori comunitari.

143. Infine, il Tribunale ha esaminato la censura secondo la quale il Consiglio non avrebbe valutato correttamente il danno. In tale contesto il Tribunale ha rilevato che i diritti di concessione dovevano essere versati da tutti i produttori, compresa la ricorrente. Essi non sarebbero pertanto idonei a giustificare la differenza tra i prezzi comunitari e i prezzi delle importazioni sovvenzionate e sarebbero quindi ininfluenti sul livello di sottoquotazione.

gnato in modo sufficientemente chiaro, nell'intitolazione dello stesso, la parte della sentenza che ha inteso impugnare.

145. Sotto il profilo sostanziale la ricorrente fa valere, con il terzo motivo di impugnazione, che il Tribunale, nell'esaminare il regolamento impugnato, avrebbe disconosciuto l'importanza dell'art. 8, n. 7, del regolamento base. In base a tale disposizione il pregiudizio causato da altri fattori noti non potrebbe essere imputato alle asserite importazioni sovvenzionate. Laddove un altro fattore risulti noto, occorrerebbe verificare se il pregiudizio sarebbe sussistito anche in assenza di detto fattore e, in caso affermativo, determinarne la gravità. Sarebbe invece irrilevante l'imputabilità o meno di un tale fattore al comportamento dell'industria comunitaria.

146. Secondo il *Consiglio*, tale motivo di impugnazione è già irricevibile. La ricorrente non chiarirebbe quale accertamento contenuto nella sentenza impugnata essa intenda impugnare, limitandosi a fare riferimento ad un singolo punto della stessa. Non dimostrerebbe neppure in che misura il Tribunale avrebbe commesso una violazione di legge.

B — Argomenti delle parti

144. In udienza la *ricorrente* ha affermato che il terzo motivo di impugnazione sarebbe ricevibile in quanto essa avrebbe contrasse-

147. Questo motivo di impugnazione sarebbe inoltre infondato. Il Tribunale avrebbe applicato correttamente l'art. 8, n. 7, del regola-

mento base. Esso si sarebbe attenuto alla costante giurisprudenza comunitaria in forza della quale la causalità fra le importazioni sovvenzionate e il danno viene esaminata come qui di seguito indicato.

148. Innanzi tutto si verifica, mediante un esame di tipo positivo, se le importazioni sovvenzionate abbiano causato il danno; causalità che potrebbe sussistere anche qualora al danno abbiano concorso altri fattori.

149. Dopodiché, mediante un esame di tipo negativo, si verifica se altri fattori noti interrompano il nesso di causalità fra le importazioni sovvenzionate e il danno. Un'interruzione risulterebbe, tuttavia, solo se l'incidenza delle importazioni sovvenzionate sul danno appaia, rispetto all'incidenza degli altri fattori, talmente minima da non poter più essere ritenuta fondamentale.

150. Il Tribunale avrebbe verificato correttamente se l'industria comunitaria abbia contribuito essa stessa al danno. Infine, la ricorrente non avrebbe dimostrato l'asserita incidenza dei diritti di concessione anticoncorrenziali sul danno. Né avrebbe dimostrato in che misura il Tribunale abbia valutato erroneamente mezzi di prova.

151. Anche la *Commissione* ritiene irricevibile il terzo motivo di impugnazione. La ricorrente contesterebbe solo il punto 272 della sentenza impugnata, ma questo non costituirebbe un elemento decisivo del ragionamento complessivo del Tribunale.

152. Anzi, la ricorrente neppure metterebbe in discussione l'accertamento del Tribunale contenuto al punto 272 della sentenza impugnata, in base al quale l'asserito comportamento anticoncorrenziale non sarebbe stato imputabile ai produttori comunitari, per cui le istituzioni comunitarie non erano obbligate a tenerne conto.

C — Valutazione giuridica

153. Come esposto sopra⁶¹, un ricorso deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno della domanda.

154. In primo luogo, la ricorrente ha specificato già nel relativo titolo che il terzo motivo di impugnazione è diretto contro la parte della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha

⁶¹ — Paragrafo 26 di queste conclusioni.

respinto il terzo motivo di ricorso. Dall'intitolazione del terzo motivo di impugnazione risulta dunque evidente la parte della sentenza (punti 260-279) che la ricorrente intendeva attaccare. È vero che la ricorrente, nell'argomentare il terzo motivo di impugnazione, ha menzionato esclusivamente il punto 272 della sentenza impugnata. Dal titolo di tale motivo la parte impugnata della sentenza era tuttavia sufficientemente riconoscibile.

155. In secondo luogo, la ricorrente ha sottolineato che il Tribunale, nel controllare il regolamento impugnato, non avrebbe tenuto sufficientemente conto, a suo avviso, dell'art. 8, n. 7, del regolamento base. Così facendo, essa ha chiarito che tale motivo ha ad oggetto la valutazione del danno.

156. A mio avviso il terzo motivo di impugnazione è pertanto ricevibile.

157. La ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe violato l'art. 8, n. 7, del regolamento base. Tale disposizione prevede che, oltre alle importazioni sovvenzionate, vengano esaminati altri fattori noti che causano contemporaneamente pregiudizio all'industria comunitaria, per evitare che il pregiudizio dovuto a tali altri fattori sia attribuito alle importazioni sovvenzionate a norma dell'art. 8, n. 6. Tale disposizione precisa, per esempio, che possono essere prese in considerazione a questo proposito restrizioni commerciali

attuate da produttori di paesi terzi e comunitari nonché la concorrenza tra gli stessi.

158. Secondo la ricorrente, la violazione dell'art. 8, n. 7, del regolamento base consiste innanzi tutto nella mancata contestazione da parte del Tribunale delle conclusioni del Consiglio, contenute nel regolamento impugnato, secondo le quali i diritti di concessione assertivamente anticoncorrenziali non avrebbero indebolito il nesso causale fra le importazioni sovvenzionate e il danno (1). Il Tribunale avrebbe inoltre a torto respinto la sua censura secondo la quale si sarebbe dovuto tenere conto dell'incidenza dei diritti di concessione ai fini della valutazione del danno (2).

1. Incidenza dei diritti di concessione sul rapporto di causalità

159. Come illustrato correttamente dal Tribunale al punto 269 della sentenza impugnata, occorre esaminare, in relazione al rapporto di causalità fra le importazioni sovvenzionate e il danno, se altri fattori erano in grado di interrompere il nesso di causalità fra le importazioni sovvenzionate e il danno arrecato all'industria comunitaria⁶².

62 — V. sentenze del Tribunale 14 luglio 1995, causa T-166/94, Koyo Seiko/Consiglio (Racc. pag. II-2129, punto 81); 29 gennaio 1998, causa T-97/95, Sinochem/Consiglio (Racc. pag. II-85, punto 98), nonché 15 dicembre 1999, cause riunite T-33/98 e T-34/98, Petrotub e Republica/Consiglio (Racc. pag. II-3837, punto 176).

160. In tale contesto — come constatato a ragione dal Tribunale⁶³ — gli effetti del fattore controverso non devono essere necessariamente dimostrati e presi in considerazione fin nei dettagli. Ai fini di tale verifica è sufficiente constatare che, nonostante la presenza dell'eventuale ulteriore fattore, il danno causato dalle importazioni sovvenzionate è stato grave. Il motivo risiede nel fatto che, secondo il regolamento base, non è (più) richiesto che le importazioni sovvenzionate costituiscano la causa principale del danno; l'imposizione di un dazio compensativo è dunque possibile anche qualora il danno sia causato da più fattori⁶⁴.

161. Nel criterio giuridico di verifica individuato dal Tribunale non posso pertanto rinvenire alcun errore di diritto. Procederò ora ad esaminare se è nell'applicare suddetto criterio che il Tribunale ha commesso un errore.

162. Il Consiglio aveva constatato che i diritti di concessione dovevano essere versati da tutti i produttori di CD-R e questo già prima del periodo in cui è avvenuto il danno da lui

accertato. Inoltre, aveva tenuto conto della coincidenza temporale fra l'ingresso sul mercato delle importazioni dall'India e il danno accertato all'industria comunitaria. Muovendo proprio da tali constatazioni esso aveva ritenuto che la relazione causale fra le importazioni sovvenzionate e il danno non potesse essere interrotta dal versamento dei diritti di concessione⁶⁵.

163. La ricorrente non ha dimostrato in maniera circostanziata, nel procedimento dinanzi al Tribunale, perché dubitasse della correttezza della ricostruzione del Consiglio. Essa si è limitata ad invocare il fatto che dalla sentenza Mukand e a.⁶⁶ risulterebbe che le istituzioni comunitarie dovrebbero determinare in maniera esatta gli effetti dei diritti di concessione.

164. La sentenza Mukand e a. riguardava tuttavia un caso in cui, a seguito di un presunto comportamento anticoncorrenziale dei produttori comunitari, subivano un pregiudizio solo i prezzi dei produttori comunitari del bene in questione, ma non i prezzi dei produttori che importavano il medesimo bene nella Comunità⁶⁷. In un caso siffatto, dove la constatazione del danno viene fondata in particolare sulla circostanza

63 — V. punto 269 della sentenza impugnata.

64 — V. sentenza 5 ottobre 1988, cause riunite 277/85 e 300/85, Canon e a./Consiglio, (Racc. pag. 5731, punto 62), in cui si fa riferimento alla differenza rispetto alla normativa precedente. Contrariamente alla disciplina prima vigente, di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1), nella versione risultante dalla rettifica del 24 agosto 1984 (GU L 227, pag. 35), l'imposizione di un dazio compensativo non richiede più che le importazioni sovvenzionate costituiscano la causa principale del danno. V. al riguardo Müller, W., Khan, N., Neumann, H.-A. (cit. alla nota 17), punto 3.96.

65 — V. 'considerando' 134 del regolamento impugnato.

66 — Sentenza 19 settembre 2001, causa T-58/99, Mukand e a./Consiglio (Racc. pag. II-2521).

67 — Sentenza Mukand e a./Consiglio (cit. alla nota 66), in particolare punti 46-48 e 52-55.

che i prezzi delle importazioni sovvenzionate erano inferiori ai prezzi dei beni prodotti nella Comunità, risulta evidente che un comportamento che aumenti artificialmente i prezzi per i beni prodotti nella Comunità può rimettere in discussione la causalità fra le importazioni sovvenzionate e il danno⁶⁸.

166. Non posso pertanto rilevare, nel caso di specie, alcun errore di diritto neanche nell'applicazione del criterio giuridico di verifica da parte del Tribunale.

2. Valutazione del danno

165. In un caso come quello in esame, invece, in cui i diritti di concessione assertivamente anticoncorrenziali dovevano essere versati da tutti i produttori, la possibilità di un'interruzione della causalità non è evidente. Tanto più che il Consiglio ha constatato che i diritti di concessione erano già stati versati in precedenza, mentre il danno accertato (calo dei prezzi) era coinciso temporaneamente con l'ingresso dei beni sovvenzionati nella Comunità. In tale contesto la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare in maniera circostanziata perché la richiesta, a suo dire anticoncorrenziale, di diritti di concessione avrebbe interrotto il nesso causale presunto dal Consiglio⁶⁹. Poiché non lo ha fatto, al Tribunale non può essere contestata la conferma delle conclusioni del Consiglio⁷⁰.

167. Quanto alla valutazione del danno, il Tribunale ha sottolineato che nel caso di specie l'asserito comportamento anticoncorrenziale, diversamente che nella fattispecie alla base della sentenza *Mukand e a.*, ha prodotto effetti nei confronti di tutti i produttori. Il versamento dei diritti di concessione non avrebbe pertanto influito sugli elementi presi in considerazione per calcolare il livello di sottoquotazione. Il Consiglio sarebbe dunque dovuto partire dal presupposto che il fattore di cui trattasi non era idoneo a giustificare la differenza tra i prezzi comunitari e i prezzi indiani⁷¹.

168. In tale contesto occorre innanzi tutto considerare che l'accertamento di un danno all'industria comunitaria non costituisce il

68 — Sentenza *Mukand e a./Consiglio* (cit. alla nota 66), punto 46. Cfr. tuttavia anche la sentenza *AGST Draht- und Biegetechnik* (cit. alla nota 15), punti 45-54, ai sensi della quale deve essere illustrato in maniera circostanziata in che misura prezzi aumentati artificialmente su un mercato possano influire anche su un altro mercato.

69 — V. sentenza *AGST Draht- und Biegetechnik* (cit. alla nota 15), punti 45-54.

70 — V. paragrafo 25 di queste conclusioni.

71 — V. punto 274 della sentenza impugnata.

presupposto solo per l'istituzione di un dazio compensativo sulle importazioni sovvenzionate⁷², bensì anche per la *quantificazione* dello stesso.

più possibile bassi per gli acquirenti del prodotto di cui trattasi nella Comunità, dall'altra. I prezzi per le importazioni sovvenzionate devono essere aumentati mediante il dazio compensativo solo nella misura necessaria alla tutela dell'industria comunitaria, senza accordare a quest'ultima alcun vantaggio concorrenziale ulteriore rispetto alle importazioni sovvenzionate.

169. Ai sensi dell'art. 15, n. 1, terza frase, del regolamento base, l'importo del dazio compensativo non può superare l'importo accertato delle sovvenzioni compensabili e dovrebbe essere loro inferiore qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria (cosiddetta regola del «*lesser duty*»). In forza della regola del «*lesser duty*» il tasso di sovvenzione viene dunque rapportato al livello di eliminazione del danno. Qualora quest'ultimo sia inferiore al tasso di sovvenzione, si dovrà imporre un dazio compensativo pari unicamente all'ammontare del livello di eliminazione del danno.

170. Obiettivo della regola del «*lesser duty*» è la compensazione solo del vantaggio concorrenziale delle importazioni sovvenzionate necessaria alla tutela dell'industria comunitaria. Detta regola deve dunque conciliare la tutela offerta all'industria comunitaria, sotto il profilo del diritto commerciale, nei confronti delle importazioni sovvenzionate, da una parte, con l'interesse ad un'industria comunitaria il più possibile concorrenziale e a prezzi il

171. A tener conto dello scopo della regola del «*lesser duty*» risulta evidente che per la considerazione di altri fattori ai sensi dell'art. 8, n. 7, del regolamento base può essere opportuno, nell'ambito della regola del «*lesser duty*», un filtro più fine che per la verifica dell'eventuale interruzione ad opera di un altro fattore del nesso causale fra le importazioni sovvenzionate e il danno. Poiché l'imposizione di un dazio compensativo deve essere possibile anche se il danno viene provocato da più fattori, è sufficiente, nell'ambito dell'analisi del nesso di causalità, l'applicazione del «filtro largo» descritto sopra⁷³. In tale contesto l'incidenza del fattore controverso non deve necessariamente essere dimostrata e presa in considerazione fin nei dettagli. Obiettivo della regola del «*lesser duty*» è tuttavia, anche in un caso siffatto, fare in modo che l'industria comunitaria non riceva una tutela ultronea. Al fine di conseguire tale obiettivo può risultare opportuno, nel calcolo del livello di eliminazione del danno, tenere conto di fattori che, pur non implicando l'interruzione del nesso causale fra le importazioni sovvenzionate e il danno, possono influire sulla misura del suddetto

72 — Laddove non sussista un danno causalmente riconducibile alle importazioni sovvenzionate, in quanto il nesso causale fra le importazioni sovvenzionate e il danno viene interrotto da un altro fattore, non può essere imposto alcun dazio compensativo. Ho affrontato la questione già sopra (paragrafi 159-166).

73 — V. paragrafi 159-166 di queste conclusioni.

livello. In tal senso può essere opportuna, nel calcolare il livello di eliminazione del danno, l'utilizzazione di un filtro più fine che nell'ambito della verifica del nesso di causalità⁷⁴.

172. Occorre tuttavia tener conto del fatto che, come si osservava sopra, la valutazione e la ponderazione dei dati economici necessarie per adottare misure di tutela politico-commerciale costituiscono un compito complesso e per questo le istituzioni comunitarie hanno al riguardo un ampio potere discrezionale⁷⁵.

173. Alla luce di ciò occorre verificare adesso se il Tribunale, nel controllare l'esercizio del potere discrezionale del Consiglio in relazione al calcolo del livello di eliminazione del danno e all'applicazione della regola del «*lesser duty*», abbia preso in considerazione correttamente i diritti di concessione assertivamente eccessivi.

74 — V. Adamantopoulos, K., Pereyra, M.J., *EU Antisubsidy Law & Practice*, 2^a ed., Sweet & Maxwell 2007, punto 6-039; Müller, W., Khan, N., Neumann, H.-A. (cit. alla nota 17), punto 14.3, dove si sottolinea il fatto che, nel calcolare il livello di eliminazione del danno, devono essere tenuti fuori gli altri fattori.

75 — V. paragrafo 23 di queste conclusioni. Al riguardo si deve altresì osservare che in alcune versioni linguistiche dell'art. 15, n. 1, terza frase, del regolamento base già l'applicazione della regola del «*lesser duty*» ai fini dell'eliminazione del danno sembra dipendere dalla discrezionalità degli organi comunitari: v., per esempio, la versione inglese («*should*») o la tedesca («*sollte*»). Altre versioni, come la francese («*doit*»), la spagnola («*será*») e la slovena («*mora*»), non presupporrebbero necessariamente un margine di discrezionalità. Ove si consideri che l'applicazione della regola del «*lesser duty*» ai fini dell'eliminazione del danno sarebbe sì auspicabile ai sensi dell'art. 19, n. 2, dell'Accordo sulle misure di salvaguardia (GU 1994, L 336, pag. 184), ma non obbligatoria, si ricava, a mio avviso, un ampio margine di discrezionalità degli organi comunitari già sotto tale profilo.

174. Ebbene, occorre innanzi tutto rilevare che in dottrina è stato ripetutamente sottolineato, in passato, il pericolo che una mancata considerazione delle violazioni del diritto europeo della concorrenza nell'ambito dei procedimenti aventi ad oggetto l'imposizione di misure di tutela politico-commerciali osti agli obiettivi di diritto della concorrenza posti dai Trattati⁷⁶.

175. Effettivamente, quando i prezzi delle importazioni da Stati terzi vengono messi a confronto con i prezzi dei produttori comunitari aumentati artificialmente a causa di pratiche anticoncorrenziali, sussiste il pericolo che il livello che viene determinato per eliminare il vantaggio concorrenziale delle importazioni sovvenzionate sia stimato per eccesso. Un livello di eliminazione del danno stimato per eccesso va a scapito degli acquirenti del prodotto di cui trattasi, senza che ciò sia giustificato da motivi di tutela dell'industria comunitaria.

176. Ciò tuttavia non implica, a mio avviso, che il Consiglio sia tenuto, in tutti i casi in cui asserite pratiche anticoncorrenziali influiscono sui prezzi, a prendere in considerazione siffatto comportamento nell'ambito del suo potere discrezionale per calcolare il livello di eliminazione del danno. Specialmente quando tutti i produttori autorizzati possono essere interessati dall'asserito comporta-

76 — Temple Lang, J., *Urteilsbesprechung zum Urteil Mukand*, *Common Market Law Review*, 2002, pagg. 633 e segg., spec. 635; Branton, J., *Trade Law Meets Antitrust in the European Court: Judgement in Mukand v. Council*, *International Trade Law Review*, 2001, pagg. 184 e segg.; Clough, M., *Conflicts between EEC Anti-dumping and Competition Law*, *European Competition Law Review*, 1992, pagg. 222 e segg.

mento anticoncorrenziale, non ritengo necessario che il Consiglio tenga conto di tale comportamento in sede di calcolo del livello di eliminazione del danno. In un caso del genere, il versamento di un diritto di concessione si presenta come una condizione quadro all'interno della quale devono operare tutti i produttori. Fintantoché non debba imputare a se stessa tale comportamento, l'industria comunitaria ha un interesse legittimo all'imposizione di un dazio compensativo che la tuteli, all'interno delle condizioni quadro esistenti, dalle importazioni sovvenzionate.

177. Nel caso in esame il Tribunale, al punto 274 della sentenza impugnata, ha considerato che tutti i produttori di CD-R dovevano versare i diritti di concessione assertivamente anticoncorrenziali e che il presunto comportamento anticoncorrenziale non poteva essere imputato all'industria comunitaria. Il Tribunale ha potuto pertanto concludere a ragione, al punto 275 della sentenza impugnata, che i diritti di concessione assertivamente eccessivi non erano idonei ad influire sul calcolo del livello di sottoquotazione e che la constatazione effettuata dal Consiglio al 'considerando' 134 del regolamento impugnato era incontestabile.

D — *Conclusione*

178. In conclusione, anche il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto integralmente.

I - 7092

IX — Risultato della valutazione giuridica

179. In base alle precedenti considerazioni, il ricorso è infondato e deve dunque essere respinto integralmente.

X — Sulle spese

180. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, a mio avviso, va dichiarata soccombente e deve pertanto essere condannata alle spese.

181. Ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, parimenti applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 del medesimo regolamento, la Commissione dovrebbe sostenere le proprie spese.

XI — Conclusione

182. Alle luce delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di:

- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese del Consiglio;
- condannare la Commissione alle proprie spese.